

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL BELICE"
Provincia regionale di Trapani

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO**

(Adeguato alle disposizioni del Dlgs. n. 150 del 2009)

AS
L

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 11,00, nell'Aula Consiliare sita in via Vittorio Emanuele n. 213, regolarmente convocata con nota Prot. 72 del 23/02/2017, si è riunita la delegazione trattante di cui all'art. 10 del CCNL 1/4/99 per discutere sul seguente ordine del giorno:

- CCDI del personale dell'Unione dei Comuni Valle del Belice .

Parte Pubblica:
Dr. Giuseppe BATTAGLIA – Responsabile Servizio Personale - Presidente;

Parte sindacale:
D.I.C.C.A.P. - DONATO GIGLIO

Articolo 1

(Campo di applicazione e durata)

Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 14/1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale utilizzato dall'Amministrazione .

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

Articolo 2

RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dal D.Lgs. 165/2001 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), attraverso la concertazione, la contrattazione, la consultazione e l'informazione.

Gli accordi sottoscritti sono pubblicati, a cura dell'Amministrazione, sul sito istituzionale della stessa.. Presso l'ufficio delle relazioni sindacali è possibile da parte dei soggetti abilitati alla contrattazione decentrata integrativa, senza particolari formalità, consultare il registro degli accordi sindacali e il registro dei protocolli e dei verbali di concertazione.

Concertazione

La concertazione costituisce momento di partecipazione delle Rappresentanze Sindacali, propedeutico alla formazione delle scelte politiche in materia di organizzazione dell'Amministrazione e di sviluppo delle risorse umane. Essa si svolge sulle materie previste dai Contratti di Lavoro. La concertazione si svolge prima dell'avvio del negoziato inerente la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI) quadriennale, ed inoltre, con la cadenza annuale, nella fase di predisposizione degli strumenti di programmazione e di bilancio, attraverso appositi incontri fra l'Organo di governo e le Rappresentanze Sindacali. Ogni sessione di concertazione si conclude con la sottoscrizione di un "Protocollo di concertazione", nel quale sono riportati gli obiettivi generali e le scelte politiche dell'Amministrazione sulle materie indicate al comma 1, gli strumenti necessari per la loro attuazione, nonché i tempi e le scadenze per la verifica della loro attuazione. L'organo di governo, sulla base degli obiettivi indicati nel Protocollo di concertazione, predispone gli atti di indirizzo e le direttive, alle quali la Delegazione di Parte Pubblica deve attenersi nello svolgimento della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Contrattazione

La contrattazione, prerogativa degli Organi di gestione, costituisce il momento negoziale fra le Parti. Essa si svolge sulle materie indicate nel C.C.N.L., con le modalità e nei tempi ivi previsti. La delegazione di Parte Pubblica è composta dai funzionari individuati dall'Organo di governo, esercita il proprio ruolo negoziale nell'ambito delle direttive e degli atti di indirizzo formali, il cui all'art. 2. Sulle materie per le quali il C.C.N.L. prevede l'intesa, si procede alla stipulazione del CCDI. E' esclusa la partecipazione del Segretario Comunale in quanto soggetto ritenuto incompatibile stante i suoi compiti di controllo della gestione. Sulle materie per le quali il C.C.N.L. non prevede l'obbligo a contrarre, in caso di mancato accordo, si procede alla stesura di uno specifico verbale, dal quale risultino le diverse posizioni delle Parti. Le conseguenti determinazioni vengono trasmesse alle Rappresentanze-Sindacali, contestualmente alla loro adozione.

Informazione

In osservanza del disposto degli artt. 3 e segg. Del CCNL, si conviene quanto segue:

- L'amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
- Annualmente, prima della predisposizione nel bilancio di previsione, sarà effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'ente, l'analisi delle spese previste e l'andamento dell'occupazione;
- La convocazione di dette riunioni avverrà non meno di dieci giorni prima di quello stabilito e contemporaneamente dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico oltre che cartaceo;
- In tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e da esse sottoscritte;
- La contrattazione, la concertazione e la consultazione saranno attivate ogni qualvolta una delle parti (ai sensi dell'art. 10 CCNL) lo richieda, durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente;
- Verrà inoltre concordato e predisposto un calendario di riunioni al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti in particolare di quelli tra loro correlati;
- Tutti gli accordi saranno forniti, dopo la loro sottoscrizione in copia a tutti i soggetti firmatari e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne facciano debita richiesta,
- Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione concederà, nel caso sia presente sulla rete internet, l'uso di una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica, per permettere alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale la ricezione e la trasmissione di messaggi e di documentazione inerente alla contrattazione e ai problemi sindacali (bacheca elettronica).

Interpretazione Etica

- Quando insorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. Le parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.


Consultazione

- Oltre che sulle materie per le quali è prevista la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione è preventiva anche sugli atti di natura organizzativa di cui all'art. 6 comma 1, del D.Lgs 29/1993.
- In tale ultima ipotesi l'Amministrazione, prima dell'adozione dei provvedimenti, trasmette alle Rappresentanze Sindacali la relativa documentazione anche su supporto magnetico così attivando la consultazione prevista dalla norma sopra indicata. Qualora, entro 10 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, non pervenga alcuna richiesta di incontro da parte delle Rappresentanze Sindacali, l'Amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 3 Materie oggetto di contrattazione decentrata

Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro sono così individuate:

1. Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate
2. Criteri, fattispecie, valori e procedimento per la corresponsione delle indennità di specifiche responsabilità e di disagio
3. Criteri integrativi di valutazione per le progressioni orizzontali/verticali.
4. Criteri generali relativi all'applicazione dei sistemi premiali di produttività (verificarne la compatibilità)
5. Criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge
6. Verifica delle condizioni per l'integrazione sino all'1,2% del monte salari 1997



Articolo 4 Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004

Le risorse «decentrate» destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004.

La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del responsabile del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità.

Si dà atto che le risorse sono state quantificate per l'anno 2016 in €.. 466,00 e per l'anno 2017 in €.. 280,00, con determinazione n. 22 del 14-02-2017

Le risorse decentrate sono state quantificate in applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del CCNL 22.01.2004 tenuto conto che l'ente non dispone di personale nella propria dotazione organica e che utilizza personale messo a disposizione degli enti aderenti a tempo parziale.

Le risorse sono pertanto quantificate tenuto conto del personale a disposizione dell'Unione al fine di corrispondere allo stesso il trattamento accessorio contrattualmente previsto.



Articolo 5
Utilizzo risorse decentrate

Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate al seguente utilizzo:

Indennità per specifiche responsabilità - Art. 13 c. 5 lett. b) CCNL 22/01/2004

In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01/04/1999, come modificato dall'art 7 c. 1 del CCNL del 9/5/06, e dell'art. 13, c. 5, del CCNL 22.01.2004 viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C utilizzato in convenzione presso l'Unione nella misura massima consentita di €.2.500 annui.

Compenso incentivante – art. 13, c. 5, lett. a) CCNL 22.01.2004

In applicazione dell'art 13, comma 5, lett. a), del CCNL del 22/01/2004 viene previsto un particolare compenso incentivante in favore del personale della categoria C utilizzato in convenzione presso l'Unione nella misura massima consentita di €.25,00 mensili.

Articolo 6
Interpretazione autentica

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.L, le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I.


Articolo 7
Norma finale

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art 6 del Dlgs. n. 141/2011, sostituisce integralmente tutte le norme previgenti; per quanto qui non previsto si applicano le norme del CCNL compreso i rinvii nello stesso contenuti.

Ove dovessero intervenire nel periodo di vigenza disposizioni normative che richiedano modifiche contrattuali l'amministrazione convocherà urgentemente e nei termini di legge una specifica sessione negoziale.

LE PARTI NEGOZIALI

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

 _____

~~Carlo Joffe~~

Dice A.P.

L) sottoscritta precisando che ove la presente
 INTESA venga accettata senza ulteriori modifiche
 giuridiche definitivamente sottoscritta ESONERANDO
 ALTEME da ulteriori concessioni e trattative
 e pone in essere gli obblighi in materia


 Dice A.P.